



**COMUNE DI CERCOLA**  
Città Metropolitana di Napoli

**ORDINANZA n.67 del 02.12.2020**

**OGGETTO: Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio epidemiologico sull'intero territorio comunale -- Disposizioni in tema di attività scolastica.**

**IL SINDACO F.F.**

**Visti** gli articoli 32, 117, comma 2, lett. q), e 118 della Costituzione;

**Premesso** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da Covid-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che, con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020, ha valutato, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, l'epidemia da Covid-19 come una pandemia;

**Viste** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso;

**Visto** il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato prorogato, tra l'altro, lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2020;

**Visti** i numerosi DPCM, emanati da marzo 2020 e da ultimo il 3 novembre 2020, con i quali sono state disposte misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale;

**Vista** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020, la quale include la regione Campania tra le "aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto";

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n.93 del 28 novembre 2020, con la quale, tra l'altro, si dispone la sospensione, fino al 7 dicembre 2020, delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'emergenza epidemiologica e l'incremento dei casi sul territorio comunale, significato nel bollettino del 29.11.2020 dove si evince in modo chiaro la crescita costante di casi di soggetti positivi, nonché il coinvolgimento di alunni, docenti e personale scolastico come segnalato anche dai Dirigenti Scolastici;

**Rilevato** che l'attuale situazione sconsiglia la ripresa delle attività assentite dall'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n.93 del 28 novembre 2020, ovvero le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendono la prima;

**Ritenuto** di dover disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza, anche alla luce del rischio potenziale derivante dalla presenza di una larga percentuale di positivi asintomatici e di relativi contatti diretti tra i genitori che accompagnano e prelevano i propri figli, docenti e personale scolastico;

**Vista** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

**Vista** la Legge n. 689/1981;

**Visto** l'articolo 117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali;

**Visti** gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

#### **ORDINA**

La sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (0-6 anni), asili nidi, nonché della prima classe della scuola primaria di tutte le scuole, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto.

#### **DISPONE**

Il presente provvedimento è efficace dal 3 al 7 dicembre 2020.

#### **AVVERTE**

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii., da € 400,00 a € 1000,00.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, Ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza va pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Cercola per 15 giorni.

Inoltre, copia del presente provvedimento va trasmessa a:

- S.E. Prefetto di Napoli;
- Comando stazione Carabinieri;
- Comando di Polizia Municipale;
- All'ASL Napoli 3 Sud.

**Il Sindaco F.F.**

**Dr. Vincenzo Barone**